

(N. 420)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(TUPINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1949

Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 30 ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici fu autorizzata, tra l'altro, la spesa di lire 280 milioni per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità.

Detta somma peraltro si è manifestata assolutamente insufficiente, in relazione agli interventi resisi indispensabili in seguito agli ingentissimi danni arrecati dalle alluvioni e da altre calamità naturali nello scorso anno.

Pertanto, per poter far fronte alle più ur-

genti e inderogabili riparazioni, è stato predisposto l'unito disegno di legge col quale si autorizza la ulteriore spesa di lire 150 milioni.

Ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione è previsto che la detta maggiore spesa sia compensata da una corrispondente riduzione della autorizzazione di lire 20 miliardi di cui all'articolo 5, lett. b), della legge 30 ottobre 1948, n. 1265 sopracitata.

Data la natura dei lavori da eseguire, anche per evitare l'aggravarsi dei danni, il provvedimento riveste carattere di somma urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 150 milioni, in aggiunta a quella di lire 280 milioni di cui all'articolo 5, comma III, della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49, per provvedere alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi della legge 9 dicembre 1926, n. 2889 e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Art. 2.

La spesa di lire 20 miliardi di cui all'articolo 10, lett. b) della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, è ridotta di lire 150 milioni.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.